

Sent. n. 14/2023 pubbl. il 13/03/2023  
Rep. n. 10017/2023 del 13/03/2023

N. P.U. 13/2023



NR. 5/2023 Lip. Controllate  
per ~~\_\_\_\_\_~~

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE di RAGUSA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:  
dott. Massimo Pulvirenti Presidente  
dott. Claudio Maggioni Giudice relatore  
dott. Giovanni Giampiccolo Giudice  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento n. 13/2023 P.U.

promosso da ~~\_\_\_\_\_~~

letto il ricorso ex art. 268 CCII per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei beni depositato dai debitori sopra indicati;

letta la relazione del dott. Salvatore Scribano nominato Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dall'OCC;

esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

rilevato che, ai sensi dell'art. 268 CCI, il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2 CCI, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;

rilevato che, ai sensi dell'art. 269 CCI, al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che i ricorrenti hanno il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCI), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

ritenuto che i debitori proponenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza, sicché, ai sensi degli

pagina 1 di 3



Sent. n. 14/2023 pubbl. il 13/03/2023  
Rep. n. 10017/2023 del 13/03/2023

artt. 65 comma 1, 2, co. 1 lett. c) e 268 comma 1 CCI, risultano legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;  
ritenuto che sussiste in capo ad [redacted] uno stato di sovraindebitamento, come desumibile dall'esposizione debitoria esposta nella relazione allegata pari a complessivi € 434.123,33 a fronte della percezione di un reddito annuo da retribuzione per lavoro dipendente pari a € 34.412,00 in favore del solo Antoci (cfr. modello 730/21), della assenza di beni mobili prontamente liquidabili e di beni immobili pari ad € 193.000,00 secondo le stime in atti; appare chiara la sussistenza dello stato di sovraindebitamento atteso che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri e della propria famiglia, l'unica posta patrimoniale attiva è rappresentata dai beni immobili, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;

ritenuto che i debitori hanno depositato la relazione di cui all'art. 269 comma 2 CCI, con la quale il gestore della crisi nominato dall'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori; ritenuto che il gestore dopo aver individuato il fabbisogno familiare autocertificato dai debitori in € 2.614,00 ha certificato che lo stesso è coerente con i consumi medi delle famiglie nel territorio ed è superiore all'importo minimo € 1.153,82 mensili calcolato ex art. 283 comma 2 CCI;

ritenuto che la determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento dei ricorrenti va rimessa al Giudice delegato (ex art. 268 comma 4 lett. b) CCI).

ritenuti sussistenti, alla luce di quanto sopra, tutti i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

visti gli artt. 268 e 270 CCII,

**dichiara**

l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di [redacted] C.F. [redacted] e [redacted] C.F. [redacted];

**nomina**

il dott. Claudio Maggioni Giudice Delegato per la procedura;

**nomina**

Liquidatore il dott. Salvatore Scribano;

**ordina**

ai debitori il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

**assegna**

pagina 2 di 3

Firma del Dott. MAGGIONI CLAUDIO Emesso Dal: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Servizi: 487601322646887  
Firma del Dott. SCRIBANO SALVATORE Emesso Dal: ARUBAPEO S.P.A. NG CA 3 Servizi: 56982571542645400592626165364



Sent. n. 14/2023 pubbl. il 13/03/2023  
Rep. n. 10017/2023 del 13/03/2023

ai terzi che vantano diritti sui beni di ciascun debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

**ordina**

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione degli immobili in comproprietà;

**dispone**

l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270 comma 4 CCI), delle formalità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270 comma 2 CCI, oltre che la notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4 e dell'art. 272 CCI.

Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 09/03/2023

Il Giudice estensore  
dott. Claudio Maggioni

Il Presidente  
dott. Massimo Pulvirenti

